

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 23 giugno 2021, n. 16**

**Modifiche alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione delle giornate in memoria del Grande Torino, del Quadrilatero piemontese e delle Vittime dell'Heysel**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23/2020)*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) dopo le parole "per il miglioramento dell'efficienza fisica" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)," e dopo le parole "un servizio al pubblico" sono inserite le seguenti "in forma gratuita o".

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 23/2020)*

1. All'alinea del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 23/2020 dopo la parola "realizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 23/2020)*

1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 23/2020 è abrogato.

Art. 4.

*(Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 23/2020)*

1. L'articolo 15 della legge regionale 23/2020 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Strumenti attuativi degli interventi).

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo S.p.a. (ICS), con Finpiemonte S.p.a., con Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti pubblici, tese a promuovere finanziamenti agevolati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzioni finalizzate alla concessione, da parte

dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovono attività sportive o che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 118/2011.

3. La Giunta regionale può, altresì, promuovere la costituzione di un fondo di rotazione presso Finpiemonte S.p.a. per la concessione di finanziamenti e di garanzie fideiussorie, nel rispetto della disciplina del decreto legislativo 118/2011 in materia di vincoli di indebitamento.”.

#### Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23/2020)*

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/2020 dopo le parole “valore storico” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,”.

#### Art. 6.

*(Giornata in memoria del “Grande Torino”)*

1. La Regione, al fine di preservare la memoria storica e di rendere omaggio al valore etico-sportivo, istituisce la giornata in memoria del “Grande Torino” nella data simbolo del 4 maggio di ogni anno.

2. La giornata si propone di ispirare le giovani generazioni ad un modello di vita e di sport rimasto senza uguali e di mantenere vivo nella memoria collettiva l'esempio di una squadra che, grazie alle sue vittorie, ha rappresentato uno dei simboli della rinascita italiana.

#### Art.7.

*(Giornata del “Quadrilatero piemontese”)*

1. La Regione, nella data del 2 ottobre di ogni anno, istituisce la giornata dedicata al “Quadrilatero piemontese”, al fine di preservarne la memoria storica, di diffonderne la conoscenza e di rendere omaggio al valore etico-sportivo.

#### Art.8.

*(Giornata in memoria delle “Vittime dell'Heysel”)*

1. La Regione, al fine di rendere omaggio alle vittime dello stadio Heysel, istituisce la giornata in memoria delle “Vittime dell'Heysel” nella data del 29 maggio di ogni anno.

2. La giornata si propone di istituzionalizzare il ricordo della tragedia dell'Heysel con l'intento di promuovere i più alti valori dello sport e contrastare ogni forma di violenza nelle competizioni sportive.

#### Art. 9.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### Art. 10.

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2021

Alberto Cirio

## LAVORI PREPARATORI

### Disegno di legge n. 132

*"Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione della Giornata in memoria del Grande Torino".*

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 febbraio 2021.
- Assegnato in sede referente alla VI Commissione permanente il 24 febbraio 2021.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla VI Commissione referente il 7 giugno 2021 con relazione di maggioranza di Federico PERUGINI e relazione di minoranza di Sarah DISABATO, Francesca FREDIANI.
- Approvato in Aula l'8 giugno 2021, con 43 voti favorevoli.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 9 legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Articolo 9. (Tutela del praticante sportivo)

1. Per l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), qualora venga prestato un servizio al pubblico in forma gratuita o dietro pagamento di corrispettivo a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, il soggetto organizzatore deve avvalersi di almeno un istruttore qualificato o di istruttori qualificati di specifica disciplina per l'esercizio della singola attività.

2. Si considerano istruttori qualificati:

a) i titolari di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o della laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

b) coloro che hanno frequentato, con superamento della prova finale di qualificazione, il corso integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 1997, n. 28-16867.

3. Si considerano istruttori qualificati di specifica disciplina i titolari della corrispondente abilitazione rilasciata dalle FSN, dalle DSA o dagli EPS, riconosciuti dal CONI o dal CIP.

4. Per i cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.”.

### **Note all'articolo 2**

- Il testo vigente dell'articolo 12 della legge regionale 23/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Articolo 12. (Tutela delle associazioni sportive storiche)

1. La Regione riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle associazioni sportive storiche, aventi i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b).

2. Presso la struttura regionale competente in materia di sport, è istituito un albo delle associazioni sportive storiche del Piemonte, articolato in due sezioni:

a) la sezione delle associazioni costituite da almeno settanta anni;

b) la sezione delle associazioni costituite da almeno settanta anni e la cui sede sociale è la medesima da almeno cinquanta anni.

3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano una domanda alla struttura regionale competente in materia di sport, corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b); l'albo è aggiornato annualmente.

4. La Regione, secondo i criteri stabiliti con il programma pluriennale previsto dall'articolo 5, sostiene le associazioni sportive storiche iscritte all'albo, per la realizzazione, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di:

a) pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni a tutela e valorizzazione del patrimonio storico e della vocazione sportiva del territorio piemontese;

b) conservazione e restauro del loro patrimonio storico e culturale;

c) messa a norma delle attrezzature connesse all'attività sociale;

d) restauro conservativo degli arredi;

e) ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti della sede storica, di proprietà o nella piena disponibilità per almeno dieci anni.”.

### ***Note all'articolo 3***

- Il testo vigente dell'articolo 14 della legge regionale 23/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Articolo 14 (Impiantistica sportiva)

1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi che migliorano l'offerta e la qualità degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati per la pratica dell'attività sportiva e fisico-motoria-ricreativa, in funzione delle reali esigenze del territorio.

2. In particolare, la Regione sostiene interventi di adeguamento e riqualificazione, anche ai fini della sicurezza, di efficientamento energetico finalizzati alla sostenibilità gestionale e ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli impianti e delle attrezzature sportive, per il pubblico e per gli atleti, con particolare riferimento agli impianti sportivi esistenti.

3. La Regione incentiva l'uso extrascolastico delle strutture sportive scolastiche idonee, tramite il sostegno di collaborazioni a tal scopo finalizzate.

4. Per l'attuazione del programma pluriennale di interventi, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi in relazione a mutui.

5. *abrogato.*”.

### ***Note all'articolo 5***

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale 23/2020, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Articolo 17 (Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi)

1. Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) qualora si proceda tramite evidenza pubblica, l'utilizzo dell'avviso pubblico o del bando di gara come modalità di pubblicità della procedura di selezione;

b) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016;

c) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive;

d) durata dell'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;

e) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

f) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

h) garanzia del massimo utilizzo pubblico e sociale dell'impianto sportivo;

i) garanzia della salvaguardia del valore storico, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle strutture e delle associazioni sportive storiche di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), nonché della vocazione sportiva delle stesse;

l) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

m) impiego di personale qualificato all'uso del defibrillatore e alla gestione dell'emergenza;

n) attenzione prioritaria e preferenziale agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica e alla piena accessibilità per la fruibilità pubblica e atletica;

o) sussistenza in capo all'affidatario di adeguata e comprovata organizzazione di mezzi, attrezzature, beni strumentali e personale per lo svolgimento dell'attività sportiva dell'impianto.

2. Nel caso di adozione di apposito regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi, gli enti territoriali si conformano ai criteri generali di cui al comma 1 e individuano con proprio provvedimento i criteri per il calcolo del canone concessorio.”.

### ***Note all'articolo 10***

- Il testo vigente dell'articolo 47 della regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."